SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 99**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1990.

Modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi mediante delega alle aziende di credito.

90A1987

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

Comitato interministeriale dei prezzi

DELIBERAZIONE 26 aprile 1990.

Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° maggio 1990 al 30 aprile 1991. (Provvedimento n. 14/1990).

90A1988

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 aprile 1990, n. 88.

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 19 maggio 1939, n. 894, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La predetta indennità è, altresì, dovuta ai sottufficiali iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o che vengono trasferiti nel ruolo degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed è corrisposta, rispettivamente, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo o ad impiegato civile di ruolo».

Art. 2.

1. L'articolo 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Ai sottufficiali con meno di sei anni di iscrizione che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia o che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, o che vengono trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, nonché ai sergenti collocati in congedo, in quanto non vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente, viene restituito l'ammontare della somma versata per contributo obbligatorio, maggiorata degli interessi legali».

Art. 3.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1° ottobre 1986.

Art. 4.

1. Eventuali disavanzi della gestione della cassa sottufficiali sono coperti con l'aumento del contributo dovuto dagli iscritti alla cassa medesima e, in ogni caso, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge n. 894/1939 istituisce la «cassa sottufficiali della regia aeronautica». Per il testo vigente dell'art. 6 si veda la nota all'art. 1: per il nuovo testo dell'art. 7 si veda l'art. 2 della presente legge.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 894/1939, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 6. — L'indennità di cui all'art. 1 [indennità supplementare ai sottufficiali di carriera della regia aeronautica, indipendentemente da quella che viene corrisposta ai marescialli dall'opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato, *n.d.r.*] è dovuta ai sottufficiali di carriera della regia aeronautica iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che cessano dal servizio continuativo effettivo con diritto a pensione vitalizia ed è corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

La predetta indennità è, altresì, dovuta ai sottufficiali iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o che vengono trasferiti nel ruolo degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed è corrisposta, rispettivamente, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo o ad impiegato civile di ruolo.

In caso di morte in servizio del sottufficiale, l'indennità supplementare a lui spettante è corrisposta alla vedova od agli orfani minorenni, o, in mancanza alle orfane nubili maggiorenni, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'aeronautica [ora con decreto del Ministro della difesa, *n.d.r.*]».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3758):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 23 marzo 1989.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 13 aprile 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 27 settembre 1989, 17 gennaio 1990; 1°, 15 febbraio 1990 e approvato il 22 febbraio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2170):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 21 marzo 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.

90G0108

LEGGE 9 aprile 1990, n. 89.

Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

«Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 382/1978 (Norme di principio sulla disciplina militare), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18. — Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo art. 19.

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria — ufficiali, sottufficiali e volontari — e in sezione di forza armata o di corpo armato — Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza —;

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna armata o corpo armato.

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.

All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2016):

Presentato dal Ministro della difesa (MARTINAZZOLI) il 19 dicembre 1989.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 23 gennaio 1990, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 1° febbraio 1990 e approvato il 7 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4570):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 20 febbraio 1990, con parere della commissione I.

Esaminato dalla IV commissione il 1°, 15 marzo 1990 e approvato il 21 marzo 1990.

90G0117

DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 90.

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;»;

b) nel comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;»;

c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.»;

d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

e) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-*bis* dell'articolo 25.»;

f) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;»;

g) nel comma 2 dell'articolo 50 è soppresso il seguente periodo: «La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni.»;

h) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 50 le parole «o del canone di locazione, anche finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione,»;

i) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.»;

l) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.».

2. Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle

tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.».

3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le variazioni in aumento delle qualità di coltura dei terreni verificatesi nei periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1988, possono essere denunciate ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza applicazione di sanzioni, né recupero delle maggiori imposte.

4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.

5. Le costruzioni indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1991. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera *f)* del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

6. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1990.

7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva per tali lavori non può comunque essere superiore a 90 miliardi di lire da ripartire in lire 30 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. All'onere derivante dalla attuazione delle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 51 è aggiunta la seguente lettera: «*c)* i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87.»;

b) nel comma 2 dell'articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *c)*.»;

c) nel comma 1 dell'articolo 95 le parole «da 52 a 78» sono sostituite dalle seguenti: «da 52 a 77»;

d) nell'articolo 40, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1»;

e) nell'articolo 77, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli immobili di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili».

2. Le disposizioni introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto delle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1987.

3. Gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'inventario redatto o vidimato ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1988 si considerano, per detto periodo di imposta, relativi all'impresa purché indicati nell'inventario relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1989 o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 dello stesso testo unico, nel registro dei beni ammortizzabili; non si fa luogo a rimborso delle imposte dovute in conseguenza della diversa qualificazione degli immobili per il periodo di imposta 1988.

4. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988.

6. Ai conferimenti di aziende agricole in società costituite o da costituire, eseguiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1991, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 3.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti:

«*d*-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva.»;

b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei casi previsti alle lettere *d*-bis) e *d*-ter) del secondo comma.».

2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti su aree in proprietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, da parte di cooperative e loro consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile.

3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile.

4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, è ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.

5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

6. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.

7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.

8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.

9. La disposizione prevista dall'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e di periodici, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico.

11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 8, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di recupero di cui al numero 6) dell'articolo 8 del predetto decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere. Non si fà luogo a rimborso delle imposte pagate.

12. Il quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione effettuata presso l'ufficio sarà considerata priva di effetto se il pagamento avviene nei termini e con le modalità sopra citate.».

13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.

Art. 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.»;

b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:

«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.

Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.»;

c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'articolo 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.».

Art. 5.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica.»;

b) nell'articolo 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare dei tributi, dei maggiori tributi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie non supera complessivamente lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza.»;

c) nell'articolo 27, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19.».

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento dei tributi o dei maggiori tributi accertati, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.

3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche l'indicazione della facoltà ivi prevista.

4. Le controversie indicate nel comma 2 pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, il cui importo complessivo non risulti superiore a lire dieci milioni, possono essere definite fino a quando non sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di secondo grado con il pagamento di una somma pari al 90 per cento dei tributi ancora controversi e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4, gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi e vanno calcolati decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per ogni semestre intero successivo fino alla data del pagamento, nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.

7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado. La misura dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rispettivamente elevata alla metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, a due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.

8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il pagamento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere effettuati computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi.

9. Oltre le somme indicate nell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi.

10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono.

11. Sulle soprattasse di cui al comma 10 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

Art. 6.

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in locali aperti al pubblico o in mercati.»;

b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.».

2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: «Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere».

3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.

6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b)* del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

Art. 7.

1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonché le pene pecuniarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, i decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti ivi indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici.

3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi, salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine predetto è anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento mediante delega a soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonché per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.».

3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici.

5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare non è superiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate.

6. L'effetto delle disposizioni del comma 3-*bis* dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, è differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

8. Gli oneri indicati alle lettere *b), c), d), i)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera *d)* per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

9. Il termine di cui all'articolo 124, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 maggio 1990.

10. Il termine del 30 giugno 1990, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entrerà in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1992 per i residui uffici.

Art. 9.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere *E)*, punto 1), *D)*, punto 3), *F)*, punto 1), e *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il «Jet Fuel JP/4» gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli da gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonché ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.

2. Sono abrogate le disposizioni della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e della legge 4 marzo 1989, n. 76.

3. Le lettere G), H) e M) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 5.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 5.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento kg 5.500 (1);

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento kg:

a) densi	5.500
b) semifluidi	18.644
c) fluidi	21.272
d) fluidissimi	55.446
e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento	2.000

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 5.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 5.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento kg 5.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento kg 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento kg 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento kg 100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi;

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento kg . . . . 5.500 (1).

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'uno per cento, dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.

5. Il termine previsto dall'articolo 35, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, relativo alla applicazione delle disposizioni dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge, 12 marzo 1981, n. 61, concernenti l'impiego dell'alcole etilitico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione, è prorogato fino al 31 dicembre 1992.

Art. 10.

1. È istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

Art. 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire;

b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;

e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.».

2. Le nuove misure delle aliquote di cui alla lettere *b)*, *d)* ed *e)*, stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire dalle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui i consumi si riferiscono.

Art. 12.

1. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, e quelle esistenti sul fondo di cui all'articolo 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990. Dalla stessa data è disposta la cessazione di ogni attività connessa con l'istituzione dei predetti fondi e le ulteriori disponibilità che dovessero eventualmente affluire ai fondi stessi saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui fondi di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, all'articolo 77, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, sono rispettivamente ridotte di 200 miliardi, 300 miliardi e 450 miliardi e possono essere reiscritte nella competenza degli esercizi successivi in relazione alle esigenze connesse con le liquidazioni da effettuare. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1990.

3. Con decreto del Ministro del tesoro può essere disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle residue disponibilità esistenti sui conti correnti di tesoreria non più operativi per il venir meno delle relative finalità.

4. I limiti di valore previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, sono elevati, rispettivamente, a 100 e a 15 milioni di lire. Con decreti del Ministro delle finanze i predetti limiti possono essere adeguati ogni tre anni in misura non superiore alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il triennio precedente; i decreti sono emanati nel mese di gennaio del quarto anno successivo ed hanno effetto per un triennio dall'anno in corso alla data della loro emanazione. Il primo decreto sarà emanato nel mese di gennaio dell'anno 1993 in misura non superiore alla variazione percentuale del predetto indice, accertata al 31 dicembre 1992, intervenuta dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se referiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, né ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

6. I decreti previsti dall'articolo 10, commi 1, 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono emanati di concerto anche con il Ministro del tesoro. Nel decreto, da emanare ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 10 per il 1990, sarà previsto l'aumento fino al sestuplo della misura dei canoni fissati per il 1989, anche in deroga al limite stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 10.

Art. 13.

1. Per il biennio 1990-1991 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del

credito d'imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.

4. Gli importi di lire 15 mila e di lire 30 mila previsti, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 22.500 ed a lire 45 mila e si applicano anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti. La detrazione compete anche in caso di opzione per la contabilità ordinaria.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad annue lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, valutate in annue lire 30 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati entro il 28 febbraio 1990 ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della suddetta legge.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si applicano agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere *f), g), h)* ed *i)*, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi è presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista dalla predetta lettera *i)*, nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta.

3. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, lettere *a), c), d)* ed *e)*, 2 e 3, primo periodo, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dell'articolo 2, commi 1, lettere *a), b)* e *c)*, e 4, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38-*bis* del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, si applicano anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta può essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso, ma non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, nella parte in cui modificano gli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze fissate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre, nella parte in cui modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0142

DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 91.

Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimenti attraverso intermediari

1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da intermediari professionali, diversi da quelli indicati al comma 1, che effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione può richiedere i dati e le notizie relativi a detti trasferimenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 7.

Art. 2.

Trasferimenti attraverso non residenti

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 4 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.

Art. 3.

Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari

1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso.

2. L'esportazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1 e 2.

Art. 4.

Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi.

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investi-

— 17 —

menti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

5. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione si considerano effettuati nell'anno 1990.

Art. 5.

Sanzioni

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsti dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire.

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione.

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

Art. 6.

Tassazione presuntiva

1. Le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta.

Art. 7.

Criteri e modalità di applicazione

1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la richiesta e la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero

1. I redditi di capitale percepiti all'estero da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, su redditi della medesima natura, la ritenuta a titolo di imposta sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota applicata a titolo di ritenuta di imposta.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
GAVA, *Ministro dell'interno*
RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0143

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 aprile 1990.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in Roma, alla Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, in Norwich e rappresentanza generale per l'Italia in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, con sede legale in Norwich (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990, con il quale la predetta rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista l'istanza in data 13 luglio 1989 e successive integrazioni con le quali la Compagnia Tirrena S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento di parte del proprio portafoglio assicurativo alla rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union;

Visto l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione della Compagnia Tirrena S.p.a. in data 30 giugno 1989;

Vista la lettera n. 030044 in data 25 gennaio 1990, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Visti i contratti di trasferimento parziale del portafoglio in data 21 giugno 1989 e 9 febbraio 1990 concernenti, tra l'altro, l'individuazione dei contratti assicurativi oggetto del trasferimento medesimo;

Ritenuto che per il predetto trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di trasferimento alla rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, in Milano, di parte del portafoglio assicurativo della Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a., in Roma, rappresentato dai contratti assicurativi indicati nell'elenco depositato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1914

DECRETO 14 aprile 1990.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a., in Roma, alla Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, in Norwich e rappresentanza generale per l'Italia in Milano.

IL MINISTRO DELL INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, con sede legale in Norwich (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990, con il quale la predetta rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista l'istanza in data 13 luglio 1989 e successive integrazioni, con le quali la Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento di parte del proprio portafoglio assicurativo alla rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union;

Visto l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. in data 30 giugno 1989;

Vista la lettera n. 030044 in data 25 gennaio 1990, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Visti i contratti di trasferimento parziale del portafoglio in data 21 giugno 1989 e 9 febbraio 1990 concernenti, tra l'altro l'individuazione dei contratti assicurativi oggetto del trasferimento medesimo;

Ritenuto che per il predetto trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni del trasferimento alla rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, in Milano, di parte del portafoglio assicurativo della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, rappresentato dai contratti assicurativi indicati nell'elenco depositato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1915

DECRETO 14 aprile 1990.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo della S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a., in Roma, alla Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, in Norwich e rappresentanza generale per l'Italia in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 990 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla S.I.D.A. Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, con sede legale in Norwich (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990, con il quale la predetta rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista l'istanza in data 13 luglio 1989 e successive integrazioni, con le quali la S.I.D.A. S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento di parte del proprio portafoglio assicurativo alla rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union;

Visto l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione della S.I.D.A. S.p.a. in data 30 giugno 1989;

Vista la lettera n. 030044 in data 25 gennaio 1990, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Visti i contratti di trasferimento parziale del portafoglio in data 21 giugno 1989 e 9 febbraio 1990 concernenti, tra l'altro, l'individuazione dei contratti assicurativi oggetto del trasferimento medesimo;

Ritenuto che per il predetto trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di trasferimento alla rappresentanza generale per l'Italia della Norwich Union - Fire Insurance Society Limited, in Milano, di parte del portafoglio assicurativo della S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a., in Roma, rappresentato dai contratti assicurativi indicati nell'elenco depositato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1916

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 28 marzo 1990.

Riconoscimento governativo della camera di commercio e industria italiana in Australia - Adelaide.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 della legge n. 518 del 1° luglio 1970, relativo al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della suddetta legge, relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo delle associazioni sopra indicate, quali camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che la sezione di Adelaide della camera di commercio di Sydney (Australia) ha chiesto, con ducumentata istanza trasmessa a questo Ministero dall'ambasciata d'Italia a Canberra con telespresso n. 3890 del 15 novembre 1989, la concessione del riconoscimento governativo come camera di commercio indipendente;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola rispondono a quanto prescritto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518/1970;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri, che si è espresso favorevolmente con telex n. 53156 del 29 dicembre 1989;

Decreta

la concessione del riconoscimento governativo alla camera di commercio e industria italiana in Australia - Adelaide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1990

Il Ministro: RUGGIERO

90A1958

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 aprile 1990.

Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importati temporaneamente dall'Austria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli e ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono soggetti, in Italia, al pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella misura di L. 3.000 per ogni tonnellata, o frazione, di merce trasportata.

Il trattamento di cui sopra è limitato al periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, che avverrà il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

90A1969

DECRETO 30 aprile 1990.

Approvazione dei modelli di avviso di importazione e di esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91;

Visto l'art. 3 del citato decreto-legge che impone ai residenti che importano o esportano al seguito titoli o valori mobiliari diversi da somme in lire o valute estere, nonché titoli al portatore denominati in lire o valute estere, per un importo superiore a lire 20 milioni di farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso;

Considerato che l'art. 3, comma 2, del decreto-legge già citato consente l'esportazione al seguito da parte dei non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato in dogana e risulti da precedente attestazione rilasciata dall'autorità doganale all'atto dell'importazione in Italia; ed inoltre che l'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata all'Amministrazione finanziaria depositando in dogana uno specifico avviso;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge occorre approvare con decreto del Ministro delle finanze i modelli dell'avviso previsto dai precedenti commi;

Decreta:

Art. 1.

Per l'importazione e l'esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari espressi in lire o in valuta estera per un importo superiore a lire 20 milioni devono essere utilizzati i modelli allegati al presente decreto previsti per i residenti ed i non residenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

AVVISO DI ESPORTAZIONE DA PARTE DI NON RESIDENTI PER IMPORTI SUPERIORI A LIRE 20 MILIONI DI DENARO O TITOLI AL PORTATORE (ART. 3 - DL 27 APRILE 1990, N. 91).

Il sottoscritto...
(cognome e nome)

residente in...
(Stato, città, indirizzo)

passaporto o altro documento........................
(estremi)

D I C H I A R A

di esportare dall'Italia, verso......................, denaro e/o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni, come segue:

DENARO	TITOLI AL PORTATORE (descrizione e importo nominale in valuta e/o in lire)
....	....
....	....
....	....
....	....

Si allega dichiarazione di importazione di valori Mod. V2 rilasciato dalla

Dogana di.........................

Data.................... Firma...............................

....
(spazio riservato alla Dogana)

Timbro della Dogana

AVVISO DI ESPORTAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI A LIRE 20 MILIONI DI TITOLI NON AL PORTATORE E/O VALORI MOBILIARI, DA PARTE DI NON RESIDENTI (ART. 3 - DL 27 APRILE 1990, N.91).

Il sottoscritto...
(cognome e nome)

residente in..
(Stato, città, indirizzo)

passaporto o altro documento.......................
(estremi)

D I C H I A R A

di esportare dall'Italia, verso......................, titoli non al portatore e/o valori mobiliari, come specificato:

Tipologia del titolo e/o valore mobiliare	Importo nominale (in valuta e/o in lire)
....	....
....	....
....	....
....	....

Data..................... Firma...............................

....
(spazio riservato alla Dogana)

Timbro della Dogana

AVVISO DI IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE DA PARTE DI <u>RESIDENTI</u> DI TITOLI O VALORI MOBILIARI (ART.3 - DL 27 APRILE 1990, N.91).

Il sottoscritto..cod.fisc..........
(cognome, nome e data di nascita)

residente in...............via (o piazza)..................................

documento di identificazione.......................
(estremi)

D I C H I A R A

di importare - esportare - in Italia/dall'Italia i seguenti titoli non al portatore e/o valori mobiliari (1)......................................

Tipologia del titolo e/o valore mobiliare	Importo nominale (in valuta e/o in lire)
....	....
....	....
....	....
....	....

(1) N.B. : L'importazione o l'esportazione al seguito, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonchè di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, NON POSSONO essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni.

Data.....................   Firma.................................

Timbro della Dogana

90A1991

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 aprile 1990.

Determinazione dei criteri per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 che ha previsto la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese, autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento della imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerata la necessità di emanare il presente decreto, ai fini di individuare l'ammontare del credito attribuibile per ciascun autoveicolo, sulla base del numero totale delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi in essere al 31 dicembre 1989;

Considerata la necessità di procedere alla individuazione dei soggetti beneficiari, delle condizioni e requisiti che gli stessi debbono possedere per aver titolo al credito di imposta, nonché alla specificazione delle caratteristiche dei veicoli, da dividere in fasce in funzione del loro peso complessivo;

Tenuto conto che il numero complessivo dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi in circolazione nel Paese, al 31 dicembre 1989, è determinabile in 180.000 unità, suddivisibili in 4 fasce in funzione del loro peso complessivo che è indicativo delle spese di gasolio e lubrificanti effettivamente sostenute dalle imprese titolari delle relative autorizzazioni insistenti sui veicoli stessi;

Rilevato, peraltro, che il credito di imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;

Decreta:

Art. 1.

I beneficiari del credito di imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1989, e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

Art. 2.

I soggetti beneficiari di cui al precedente articolo devono conservare, ai fini della successiva presentazione, con le modalità che saranno stabilite con il decreto previsto al comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge, per ogni veicolo autorizzato fotocopia autenticata della carta di circolazione, dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso per il medesimo veicolo.

Art. 3.

Il credito massimo di imposta attribuibile per ciascun veicolo è quantificato nella somma indicata accanto a ciascuna categoria di veicoli come di seguito specificato:

	Lire
Autocarri e rimorchi per trasporto di cose, nonché autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi	397.000
Autocarri e rimorchi per trasporto di cose, nonché autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi	847.000
Autocarri e rimorchi, per trasporto di cose, nonché autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi	2.380.000
Autotreni e autoarticolati per trasporto di cose, nonché autotreni e autoarticolati per trasporti specifici di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi (per i trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato deve essere computato il peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso).	4.100.000

Il credito d'imposta, di cui al precedente primo comma, viene ridotto alla misura del 18% (diciotto per cento) della spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 1, nelle denunzie dei redditi delle persone fisiche o giuridiche relative all'anno 1989.

Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito d'imposta deve essere ridotto alla misura del 18% del credito massimo, è presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2.200.000, L. 4.600.000, L. 13.200.000 e L. 22.500.000, ottenibile sulla base di un chilometraggio, sempre riferito alle quattro distinte categorie di veicoli, rispettivamente di 8, 6, 3.5 e 2.2 chilometri per litro di gasolio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

90A1990

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 aprile 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Quincinetto in provincia di Torino. (Ordinanza n. 1901/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Viste le ordinanze n. 789/FPC del 9 agosto 1986, n. 958/FPC dell'8 aprile 1987 e n. 1433/FPC del 12 aprile 1988, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 1986, n. 94 del 23 aprile 1987 e n. 93 del 21 aprile 1988, con le quali sono stati concessi finanziamenti per eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Quincinetto;

Vista la nota n. 850 datata 27 febbraio 1990 del comune di Quincinetto con la quale si chiede un ulteriore finanziamento di L. 2.000.000.000, per il completamento degli interventi in atto tesi ad eliminare definitivamente il pericolo incombente sull'abitato nel comune stesso;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire comunque il completamento dell'intervento teso alla definitiva eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Quincinetto è autorizzato all'esecuzione delle opere di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Quincinetto la somma di L. 800.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Quincinetto oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1959

ORDINANZA 19 aprile 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lubriano in provincia di Viterbo. (Ordinanza n. 1902/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 aprile 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la nota n. 328 del 2 febbraio 1990 del comune di Lubriano con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 3.748.500.000, per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità nel centro abitato del comune di Lubriano;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 24 gennaio 1990 nel quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un primo immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per la eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità, comprendenti indagini geologiche, generali essenziali per la progettazione dell'intero intervento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Lubriano è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente, per dissesto idrogeologico, accertato nell'ambito del comune medesimo.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Lubriano la somma di L. 900.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Lubriano può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Lubriano oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1960

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 aprile 1990.

Integrazione alle direttive del CIP alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi di cui al provvedimento n. 25/1989 del 22 novembre 1989. (Provvedimento n. 15/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facoltà di impartire ai comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 13;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività dei comitati provinciali prezzi è delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati al Governo;

Vista la disposizione dell'art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la quale, tra l'altro, dispone che il CIP, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, emani apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza;

Viste le direttive della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali prezzi in data 22 novembre 1989;

Vista la legge n. 38 del 28 febbraio 1990 in materia di norme urgenti per la finanza locale;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

In deroga al punto *a)* del provvedimento CIP n. 25/1989 del 22 novembre 1989, i comitati provinciali prezzi, relativamente alle tariffe di tutti gli acquedotti, in presenza di adeguamenti del sistema tariffario che assicurino, per il 1990, la copertura in misura non inferiore all'80% e non superiore al 100% del costo complessivo di gestione, deliberano tali adeguamenti senza il preventivo parere del CIP e ne dispongono direttamente la pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

Roma, 26 aprile 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A1971

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 24 aprile 1990, n. 13.

Importazione di prodotti tessili dall'Ungheria per il 1990.

Nell'ambito delle decisioni prese dalla commissione nel novembre 1989 e volte a migliorare l'accesso nella CEE dei prodotti tessili originari dall'Ungheria, sono state apportate delle variazioni ai plafonds di autolimitazione in vigore per taluni prodotti tessili per il 1990 ed il 1991.

Si riportano pertanto in allegato le quote relative al 1990 che sostituiscono quelle indicate nell'allegato 1 alla circolare n. 22/88/T del 9 febbraio 1988 (colonna 1990), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 - serie generale - del 20 febbraio 1988.

Con successiva circolare saranno rese note le quote relative al 1991.

Restano invariate le modalità indicate nella circolare in riferimento.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote 1990
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	T	277
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	T	159
	di cui non greggi né imbianchiti	T	76
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia	T	48
4	Camicie, camicette t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia	MP	273
5	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti), giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	MP	386
6 (*)	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	79
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	MP	114
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	MP	165
9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna tessuta di cotone	T	14
12	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	MP	504
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21)	MP	75
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	MP	54
17	Giacche e giacchette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	MP	70
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	T	41
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	T	172
24 (*)	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo. Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	MP	260

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quote 1990
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	T	65
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes) a maglia; biancheria di qualsiasi tipo a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto o altri manufatti per l'arredamento a maglia coperte a maglia; altri manufatti a maglia comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	T	139
	di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene	T	91
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	MP	118
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo-grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna e per ragazza	T	62
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle cat. 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	T	20
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti della cat. 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	T	47
91	Tende	T	157
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	T	865
110	Materassi pneumatici, tessuti	T	601
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e delle tende	T	12
117	Tessuti di lino o di ramiè	T	168

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o di paia.

(*) Sino al 5% della quota cinque indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come tre indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

90A1972

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 382ª seduta pubblica per giovedì 3 maggio 1990, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

90A2008

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Francesco Vigo, nato a Savona il 16 gennaio 1902, a favore della fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» con atto rogato il 6 luglio 1987 dal notaio Mario Zanobini di Savona con il n. 24381 di repertorio, consistente nella nuda proprietà di beni immobili a Savona in via alla Strà n. 4 e n. 6, censiti nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 4775 e nel nuovo catasto terreni alla partita n. 4895, del valore complessivo di lire 230 milioni ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Savona.

90A1973

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, recante: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti».

Il decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, recante: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1990.

90A1998

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano

(Manifestazione del 22 aprile 1990)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Napoli il 22 aprile 1990 e dell'esito della corsa ippica «Gran premio lotteria di Agnano 1990»:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie R n. 34725:
lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Evann C.»;

2) Biglietto serie Q n. 25120:
lire 1 miliardo abbinato al cavallo «Fiaccola Effe»;

3) Biglietto serie O n. 65722:
lire 500 milioni abbinato al cavallo «Solomon Hanover».

B) *Premi di seconda categoria* di lire 200 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	V	n. 48338		4) Bigl. serie	AV	n. 52127
2) » »	V	» 82070		5) » »	AV	» 69477
3) » »	AG	» 90488		6) » »	CC	» 94605

C) *Premi di terza categoria* di lire 30 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 05658	19) Bigl. serie	AF	n. 93436
2) » »	A	» 10026	20) » »	AG	» 81104
3) » »	E	» 32398	21) » »	AL	» 94924
4) » »	F	» 25970	22) » »	AM	» 93181
5) » »	F	» 71097	23) » »	AN	» 78244
6) » »	M	» 95026	24) » »	AO	» 79201
7) » »	N	» 45281	25) » »	AP	» 15477
8) » »	Q	» 00740	26) » »	AQ	» 19599
9) » »	Q	» 96085	27) » »	AT	» 31192
10) » »	S	» 00668	28) » »	AU	» 00664
11) » »	S	» 62633	29) » »	BI	» 00481
12) » »	T	» 25486	30) » »	BL	» 01254
13) » »	U	» 40924	31) » »	BL	» 12699
14) » »	Z	» 30009	32) » »	BO	» 12266
15) » »	Z	» 96458	33) » »	BO	» 35522
16) » »	AB	» 74098	34) » »	BP	» 40223
17) » »	AD	» 99039	35) » »	CA	» 19212
18) » »	AF	» 48833			

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie R n. 34725 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie Q n. 25120 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie O n. 65722 L. 2.000.000.

Ai rivenditori dei sei biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 700.000 ciascuno.

Ai venditori dei 35 biglietti vincenti premi di terza categoria L. 500.000 ciascuno.

90A1975

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di alloggio, inteso come posto letto, ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie operanti nelle regioni Campania, Toscana e Veneto, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1990 avente decorrenza dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della presente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella regione Campania, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

Alloggio: L. 15.000 mensili - un posto letto.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1990 avente decorrenza dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della presente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella regione Toscana, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

Alloggio: L. 15.000 mensili - un posto letto.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1990 avente decorrenza dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della presente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella regione Veneto, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

Alloggio: L. 15.000 mensili - un posto letto.

90A1963

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di assistenza per i coltivatori

Con decreto ministeriale 12 aprile 1990 è stato approvato il nuovo testo dello statuto dell'Istituto nazionale di assistenza per i coltivatori (I.N.A.C.).

90A1964

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 13 marzo 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 14 aprile 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ilca Maggiora*, con sede in S. Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di S. Pietro Moncalieri (Torino), licenziati dal 26 settembre 1985 al 13 settembre 1988:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990;
CIPI 30 marzo 1982: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Italo Mantini*, con sede in S. Costanzo (Pesaro) e stabilimento di S. Costanzo (Pesaro), licenziati dal 9 luglio 1986 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 3 gennaio 1990 al 2 luglio 1990;
CIPI 6 marzo 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Italchemi Pharma*, con sede in S. Polo di Torrile (Parma) e stabilimento di S. Polo di Torrile (Parma), licenziati dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 12 gennaio 1990 all'11 luglio 1990;
CIPI 8 agosto 1984: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. A.P.D. - Accumulatori piombo derivati*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 19 giugno 1986 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 13 dicembre 1989 al 12 giugno 1990;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 24 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Devalle Marcello*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 1° novembre 1986 al 30 ottobre 1988:

periodo: dal 29 ottobre 1989 al 28 aprile 1990;
CIPI 22 febbraio 1983: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *Soc. Maglificio Ennebi*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari), licenziati dal 24 gennaio 1987 al 26 luglio 1988:

periodo: dal 23 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
CIPI 15 aprile 1986: dall'8 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *Soc. Gasparucci Italo*, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e stabilimento di Ghilardino di Fossombrone (Pesaro), licenziati dal 20 giugno 1987:

periodo: dal 16 giugno 1989 al 15 dicembre 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 22 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fabbrica Nazionale Pizzi M. De Matteis*, con sede in Rivoli-Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Rivoli-Cascine Vica (Torino), licenziati dal 6 novembre 1984:

periodo: dal 5 novembre 1989 al 4 maggio 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 6 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Alluver*, con sede in Verres (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta), licenziati dal 18 maggio 1988 al 18 novembre 1988:

periodo: dal 23 novembre 1989 al 22 maggio 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.I.S.*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta), licenziati dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 14 dicembre 1989 al 13 giugno 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Honeconf*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta), licenziati dal 9 dicembre 1985:

periodo: dal 13 dicembre 1989 al 12 giugno 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 19 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gianetti*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 25 settembre 1988 al 22 maggio 1989:

periodo: dal 23 novembre 1989 al 22 maggio 1990;
CIPI 11 marzo 1982: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Atel - Mec*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dall'11 gennaio 1986:

periodo: dall'11 gennaio 1990 al 10 luglio 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dall'11 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 febbraio 1990.

14) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Garbieri*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, licenziati dal 30 giugno 1989 al 30 dicembre 1989:

periodo: dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 16 maggio 1988;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Italconsult*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 29 dicembre 1986 al 26 dicembre 1988:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 2 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pinto Mario*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 26 settembre 1984 al 17 settembre 1988:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 7 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tipografica Ugo Pinto*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dall'8 marzo 1985 al 31 maggio 1988:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tipografica Ugo Pinto*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dall'8 marzo 1985 al 31 maggio 1988:

periodo: dal 28 maggio 1989 al 27 novembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tralme*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 30 gennaio 1986 al 24 gennaio 1989:

periodo: dal 24 gennaio 1990 al 23 luglio 1990;
CIPI 28 settembre 1982: dall'8 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Tessile operanti in comune di Capena (Roma) a decorrere dal 26 settembre 1984:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 19 dicembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: con effetto dal 1° settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Tessile operanti in comune di Capena (Roma) a decorrere dal 26 settembre 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 20 dicembre 1988 al 19 giugno 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: con effetto dal 1° settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Arcon - Ardea Containers*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma), licenziati dal 12 giugno 1984:

periodo: dal 9 dicembre 1989 all'8 giugno 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Sviluppo e stampa pellicola fotografica e cinematografica operanti in comune di Roma a decorrere dal 27 maggio 1978 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 14 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 18 aprile 1979: con effetto dal 1° maggio 1978;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1979.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. IMA*, con sede in Cagli (Pesaro) e stabilimento di Cagli (Pesaro), licenziati dal 24 dicembre 1987 al 27 dicembre 1988:

periodo: dal 26 dicembre 1989 al 25 giugno 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 30 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gioat industria confezioni*, con sede in Calcinelli di Saltara (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli di Saltara (Pesaro), licenziati dal 29 luglio 1988 al 28 gennaio 1989:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 18 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Art-Line*, con sede in S. Agostino (Ferrara) e stabilimento di S. Agostino (Ferrara), licenziati dal 5 luglio 1985:

periodo: dal 5 gennaio 1989 al 4 luglio 1989;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 12 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. VI-CAP*, con sede in Viggiano (Potenza) e stabilimento di Viggiano (Potenza), licenziati dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 26 novembre 1989 al 25 maggio 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 29 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. CIF - Prodotti medicinali*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 29 dicembre 1982 al 4 marzo 1988:

periodo: dal 28 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 13 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Cartotecnico operanti in comune di Lanuvio (Roma) a decorrere dal 21 ottobre 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'8 agosto 1988 al 7 febbraio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: con effetto dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

14) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Cartotecnico operanti in comune di Lanuvio (Roma) a decorrere dal 21 ottobre 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'8 febbraio 1989 al 7 agosto 1989;
CIPI 12 giugno 1984: con effetto dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Cartotecnico operanti in comune di Lanuvio (Roma) a decorrere dal 21 ottobre 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'8 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 12 giugno 1984: con effetto dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

16) Lavoratori dell'azienda *Soc. Tipografia Fausto Failli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 3 ottobre 1984 al 24 marzo 1988:

periodo: dal 21 settembre 1988 al 20 marzo 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

17) Lavoratori dell'azienda *Soc. Tipografia Fausto Failli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 3 ottobre 1984 al 24 marzo 1988:

periodo: dal 21 marzo 1989 al 20 settembre 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

18) Lavoratori dell'azienda *Soc. Tipografia Fausto Failli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 3 ottobre 1984 al 24 marzo 1988:

periodo: dal 21 settembre 1989 al 20 marzo 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Archforma*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), licenziati dal 17 luglio 1985 al 6 gennaio 1989:

periodo: dal 6 gennaio 1990 al 5 luglio 1990;
CIPI 29 aprile 1980: dal 1° gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ellebi*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), licenziati dal 10 gennaio 1985:

periodo: dal 26 dicembre 1989 al 25 giugno 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 7 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Citiesse*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), licenziati dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989:

periodo: dal 2 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
CIPI 3 agosto 1988: dal 4 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. T.M.P. Tecnomeccanica Partenopea*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di S. Valentino Torio (Salerno), licenziati dal 28 novembre 1985:

periodo: dal 19 novembre 1989 al 18 maggio 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 2 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Isma sud*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 26 novembre 1985:

periodo: dal 17 novembre 1989 al 16 maggio 1990;
CIPI 11 giugno 1979: dal 25 dicembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gambardella*, con sede in S. Egidio Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno), licenziati dal 29 dicembre 1985 al 22 dicembre 1988:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dall'8 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Licam*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), licenziati dal 5 gennaio 1986 al 29 dicembre 1988:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cei elettromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 19 gennaio 1986 all'8 gennaio 1989:

periodo: dal 4 gennaio 1990 al 3 luglio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 26 dicembre 1985 al 17 dicembre 1988:

periodo: dal 13 dicembre 1989 al 12 giugno 1990;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carrinofer*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 6 luglio 1986 al 4 gennaio 1989:

periodo: dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990;
CIPI 19 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Navalcavi*, con sede in Genova-Fegino e stabilimento di Genova-Fegino, licenziati dal 28 aprile 1986 al 23 ottobre 1988:

periodo: dal 19 ottobre 1989 al 18 aprile 1990;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Impermeabili San Giorgio*, con sede in Genova e stabilimenti di Carasco (Genova) e Genova, licenziati dal 5 gennaio 1987:

periodo: dal 30 dicembre 1989 al 29 giugno 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 15 gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *Soc. Confezioni Vimadex*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 14 dicembre 1986:

periodo: dal 6 dicembre 1989 al 5 giugno 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera di Ascoli*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Genova-Voltri, licenziati dal 20 maggio 1987 al 22 novembre 1988:

periodo: dal 22 novembre 1989 al 21 maggio 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 26 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Musig*, con sede in Manzano (Udine) e stabilimento di Udine, licenziati dal 15 dicembre 1986:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
CIPI 27 aprile 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Lupet*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), licenziati dal 3 dicembre 1986 al 1° dicembre 1988:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 6 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture Malbe*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Migiana di Corciano (Perugia), licenziati dal 2 maggio 1987 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 24 ottobre 1989 al 23 aprile 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sulterminal*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 21 ottobre 1987 al 21 ottobre 1988:

periodo: dal 17 ottobre 1989 al 16 aprile 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Kissy Line*, con sede in Gargnano (Brescia) e stabilimento di Gargnano (Brescia), licenziati dal 9 giugno 1987:

periodo: dal 28 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Luccio*, con sede in Bilera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Castiglion del Lago (Perugia), licenziati dal 12 novembre 1987 al 15 novembre 1988:

periodo: dall'11 novembre 1989 al 10 maggio 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Form Sport di I. e G. Formenti & C.*, con sede in Castelcovati (Brescia) e stabilimento di Castelcovati (Brescia), licenziati dal 15 novembre 1983:

periodo: dal 10 novembre 1989 al 9 maggio 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 15 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. CPA Portesi*, con sede in Rezzato (Brescia) e stabilimenti di Bedizzole (Brescia) e Rezzato (Brescia), licenziati dal 21 febbraio 1985:

periodo: dal 22 agosto 1989 al 21 febbraio 1990;
CIPI 1° agosto 1985: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Creazioni Nathyn's*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), licenziati dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 5 gennaio 1990 al 4 luglio 1990;
CIPI 27 dicembre 1985: dal 4 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura Rondo*, con sede in Cilavegna (Pavia) e stabilimenti di Cilavegna (Pavia), Lesa (Novara) e Vercelli, licenziati dal 21 marzo 1988 al 21 settembre 1988:

periodo: dal 26 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Cobres - Confezioni bresciane di Luciano Chiado & C.*, con sede in Castrezzato (Brescia), e stabilimento di Castrezzato (Brescia), licenziati dal 23 febbraio 1984:

periodo: dal 12 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 23 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F.lli Grandis fu Giovanni*, con sede in Albisola Superiore (Savona) e stabilimento di Albisola superiore (Savona), lincenziati dal 4 maggio 1988 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 5 novembre 1989 al 4 maggio 1990;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 9 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Laterizi F.lli Di Carlantonio*, con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e stabilimento di Montorio al Vomano (Teramo), licenziati dal 1° giugno 1988 al 30 novembre 1988:

periodo: dal 2 dicembre 1989 al 1° giugno 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 2 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.N.M.N. Umberto Carrino*, con sede in Napoli, e stabilimento di Napoli, licenziati dal 30 maggio 1985:

periodo: dal 2 dicembre 1989 al 1° giugno 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.C. Sud*, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli), licenziati dal 28 giugno 1988 al 22 dicembre 1988:

periodo: dal 26 dicembre 1989 al 25 giugno 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Xilos*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), licenziati dal 13 giugno 1988 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Marson*, con sede in Offanengo (Cremona) e stabilimento di Offanengo (Cremona), licenziati dal 12 giugno 1988 al 13 dicembre 1988:

periodo: dal 15 giugno 1989 al 14 dicembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Marson*, con sede in Offanengo (Cremona) e stabilimento di Offanengo (Cremona), licenziati dal 12 giugno 1988 al 13 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1989 al 14 giugno 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tricomez*, con sede in Mezzanino Po (Pavia) e stabilimento di Mezzanino Po (Pavia), licenziati dal 9 luglio 1985:

periodo: dall'11 luglio 1989 al 10 gennaio 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sipel*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino), licenziati dal 27 novembre 1984:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 27 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Scil vernici*, con sede in Montoggio (Genova) e stabilimento di Montoggio (Genova), licenziati dal 26 luglio 1985:

periodo: dal 29 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 26 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ind. lav. legno man misti Garibaldi D. & C.*, con sede in Carasco (Genova) e stabilimento di Carasco (Genova), licenziati dal 29 luglio 1988 al 31 gennaio 1989:

periodo: dal 3 agosto 1989 al 2 febbraio 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 1° agosto 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gruppo Medea confezioni*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 14 dicembre 1988 al 14 giugno 1989:

periodo: dal 15 dicembre 1989 al 14 giugno 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 15 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

38) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Genny di Ugo Gennaro & C.*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli, licenziati dal 26 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

39) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Genny di Ugo Gennaro & C.*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli, licenziati dal 26 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 26 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.I.S.C. Fabbrica italiana sedie curvate*, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di San Giorgio a Cremano (Napoli), licenziati dal 31 dicembre 1988 al 2 luglio 1989:

periodo: dal 3 gennaio 1990 al 2 luglio 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 24 agosto 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

41) Lavoratori dell'azienda *ditta Deca di D'Errico Carmine*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 15 gennaio 1986:

periodo: dal 14 gennaio 1990 al 13 luglio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1989.

42) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Santamaria manutenzioni navali industriali*, con sede in Genova e stabilimento di Riva Trigoso (Genova), licenziati dall'11 febbraio 1989 al 13 agosto 1989:

periodo: dal 14 agosto 1989 al 13 febbraio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 15 febbraio 1988;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.M.E.C. - Società ind.le mercantile e commiss.ria*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, licenziati dal 2 aprile 1986:

periodo: dal 3 ottobre 1989 al 2 aprile 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 2 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;

44) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura Ciro Martini & C.*, con sede in Cassano Magnago (Varese), licenziati dal 17 gennaio 1986:

periodo: dal 18 luglio 1989 al 17 gennaio 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;

45) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Texarco*, con sede in Arconate (Milano) e stabilimento di Arconate (Milano), licenziati dal 20 febbraio 1986:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 20 febbraio 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 3 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;

46) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fila - Apparel*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone, licenziati dal 29 maggio 1989 al 30 novembre 1989:

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 9 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;

47) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Cartario*, operanti in comune di Villalagarina (Trento), a decorrere dal 1° dicembre 1982 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 10 maggio 1989 al 9 novembre 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: con effetto dal 15 novembre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

48) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industrie Pirelli - Azienda cotoni*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), licenziati dal 28 giugno 1983 al 6 settembre 1988:

periodo: dal 2 settembre 1989 al 1° marzo 1990;
CIPI 9 luglio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

49) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Kira*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 14 gennaio 1984 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 21 dicembre 1989 al 20 giugno 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

50) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Payen*, con sede in Torino e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dal 10 dicembre 1983 al 6 giugno 1986:

periodo: dal 4 dicembre 1986 al 3 giugno 1987;
CIPI 27 luglio 1978: dal 1° giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

51) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Payen*, con sede in Torino e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dal 10 dicembre 1983 al 6 giugno 1986:

periodo: dal 4 giugno 1987 al 3 dicembre 1987;
CIPI 27 luglio 1978: dal 1° giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. A.T.G.*, con sede in Arenzano (Genova) e stabilimento di Arenzano (Genova), licenziati dal 25 marzo 1984:

periodo: dal 2 dicembre 1989 al 1° giugno 1990;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

53) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Le Genovesi*, con sede in Genova e stabilimento di Genova Sestri Ponente, licenziati dal 2 marzo 1984 al 16 novembre 1988:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

54) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Conato Elettromeccanica*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), licenziati dal 22 ottobre 1984 all'8 gennaio 1989:

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

55) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stopfire*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), licenziati dal 7 dicembre 1984 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 19 novembre 1989 al 18 maggio 1990;
CIPI 24 giugno 1982: dal 7 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985.

56) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fibrosud*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Airola (Benevento), licenziati dal 3 gennaio 1985 al 18 dicembre 1988:

periodo: dal 14 dicembre 1989 al 13 giugno 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

57) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalli officine meccaniche navali*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, licenziati dal 19 agosto 1984:

periodo: dal 14 maggio 1989 al 13 novembre 1989;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 25 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

58) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalli officine meccaniche navali*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, licenziati dal 19 agosto 1984:

periodo: dal 14 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 25 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

59) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Pulizie industriali*, operanti in comune di Ottana (Nuoro), a decorrere dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 17 marzo 1989 al 16 settembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: con effetto dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987.

60) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Elif*, con sede in Napoli e stabilimento di Benevento, licenziati dal 18 gennaio 1985:

periodo: dal 26 dicembre 1989 al 25 giugno 1990;
CIPI 26 marzo 1981: dal 17 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Icet*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 26 novembre 1984 al 14 novembre 1988:

periodo: dal 14 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 12 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fornace Campoleone*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), licenziati dal 18 novembre 1984 al 10 agosto 1988:
periodo: dal 7 agosto 1989 al 6 febbraio 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Coral*, con sede in Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Cascine Vica (Torino), licenziati dal 23 novembre 1984 al 12 novembre 1988:
periodo: dall'8 novembre 1989 al 7 maggio 1990;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 7 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nuova legatoria moderna*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), licenziati dall'8 giugno 1985:
periodo: dal 30 dicembre 1989 al 29 giugno 1990;
CIPI 29 settembre 1982: dal 10 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica della Laga*, con sede in Torino e stabilimento di S. Benigno Canavese (Torino), licenziati dal 27 agosto 1985 al 22 agosto 1988:
periodo: dal 17 agosto 1989 al 16 febbraio 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Genwire*, appartenente al settore siderurgico (Istat 221, 222.1/2, 223, 224.2 e 312 anno 1981 e Istat 3.09.01/2/3/4/5 anno 1971), con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 5 dicembre 1985 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 30 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dall'11 marzo 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tin-legno*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino), licenziati dal 28 dicembre 1985:
periodo: dal 14 dicembre 1989 al 13 giugno 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Condor*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), licenziati dal 17 luglio 1985:
periodo: dall'8 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Torre ing. Francesco & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 15 maggio 1985 al 30 ottobre 1988:
periodo: dal 29 ottobre 1989 al 28 aprile 1990;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura di Mathi*, con sede in Milano e stabilimento di Mathi Canavese (Torino), licenziati dal 25 novembre 1985:
periodo: dal 6 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Bender & Martiny*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Nole Canavese (Torino), licenziati dal 2 novembre 1985 al 26 ottobre 1988:
periodo: dal 22 ottobre 1989 al 21 aprile 1990;
CIPI 28 ottobre 1982: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Aurora due*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 26 maggio 1986 al 20 novembre 1988:
periodo: dal 20 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 3 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Major prodotti dentari*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 14 dicembre 1985 al 7 dicembre 1988:
periodo: dal 6 dicembre 1989 al 5 giugno 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Unione chimica medicamenti - DIFME*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 1° aprile 1986 al 26 settembre 1988:
periodo: dal 22 settembre 1989 al 21 marzo 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pomito*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), licenziati dal 3 maggio 1986:
periodo: dal 24 ottobre 1989 al 23 aprile 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Paracchi G. & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 10 ottobre 1986 all'8 ottobre 1988:
periodo: dal 4 ottobre 1989 al 3 aprile 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Chatillon (Aosta) e stabilimento di Chatillon (Aosta), licenziati dal 12 dicembre 1986 al 10 dicembre 1988:
periodo: dal 9 dicembre 1989 all'8 giugno 1990;
CIPI 19 luglio 1981: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Al.Co. confezioni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 7 dicembre 1986 al 4 dicembre 1988:
periodo: dal 30 novembre 1989 al 29 maggio 1990;
CIPI 27 novembre 1986: dal 9 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Idrostop*, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e stabilimento di Cascine Vica-Rivoli (Torino), licenziati dal 29 novembre 1986 al 26 novembre 1988:
periodo: dal 22 novembre 1989 al 21 maggio 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S. Andrea Novara officine meccaniche e fonderie*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, licenziati dall'11 aprile 1987 al 14 aprile 1988:
periodo: dal 12 ottobre 1989 all'11 aprile 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dessalles & Borzino*, con sede in Torino e stabilimento di S. Mauro Torinese (Torino), licenziati dal 28 novembre 1986 al 22 novembre 1988:
periodo: dal 22 novembre 1989 al 21 maggio 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. M.C. film*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 5 giugno 1984:

periodo: dal 3 dicembre 1989 al 2 giugno 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G. & L. F.lli Cora*, con sede in Torino e stabilimento di Castigliole d'Asti (Asti), licenziati dall'11 luglio 1984:

periodo: dal 6 gennaio 1989 al 5 luglio 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G. & L. F.lli Cora*, con sede in Torino e stabilimento di Castigliole d'Asti (Asti), licenziati dall'11 luglio 1984:

periodo: dal 6 luglio 1989 al 5 gennaio 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giustina*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1984:

periodo: dal 26 ottobre 1989 al 25 aprile 1990;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. La.Mec.*, con sede in Regina Margherita (Torino) e stabilimento di Regina Margherita (Torino), licenziati dal 5 novembre 1984:

periodo: dal 29 ottobre 1989 al 28 aprile 1990;
CIPI 8 agosto 1984: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mussa*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 13 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Industria biellese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 22 novembre 1984:

periodo. dal 18 novembre 1989 al 17 maggio 1990;
CIPI 9 dicembre 1985: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fonti di Baceno*, con sede in Baceno (Novara) e stabilimento di Baceno (Novara), licenziati dal 30 maggio 1985:

periodo: dal 3 dicembre 1989 al 2 giugno 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 30 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.C.S.*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta), licenziati dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *C.V.G. Sport*, con sede in Lillianes (Aosta) e stabilimenti di Issime (Aosta) e Lillianes (Aosta), licenziati dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 14 dicembre 1989 al 13 giugno 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Unione manifatture*, con sede in Trecate (Novara) e stabilimento di Trecate (Novara), licenziati dal 24 febbraio 1988 al 25 agosto 1988:

periodo: dal 25 agosto 1989 al 24 febbraio 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

33) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. S.I.L.T.*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli), licenziati dal 20 luglio 1985:

periodo: dal 20 luglio 1989 al 19 gennaio 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 20 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

34) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartiera di Possaccio*, appartenente al settore cartario nel comune di Verbania Intra (Novara), con sede in Verbania Intra (Novara) e stabilimento di Verbania Intra (Novara), licenziati dal 13 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 5 novembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *Unione manifatture*, appartenente al settore tessile nel comune di Verbania Intra (Novara), con sede in Verbania Intra (Novara) e stabilimento di Verbania Intra (Novara), licenziati dal 13 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 5 novembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pep Rose*, con sede in Borgomanero (Novara) e stabilimento di Borgomanero (Novara), licenziati dal 22 aprile 1985:

periodo: dal 28 aprile 1989 al 27 ottobre 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Agostino Cane*, con sede in Novara e stabilimento di Omegna (Novara), licenziati dal 4 novembre 1988 al 5 maggio 1989:

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 aprile 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 12 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

38) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Moldiam*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 12 ottobre 1988 al 13 aprile 1989:

periodo: dal 14 ottobre 1989 al 13 aprile 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 20 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

39) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Padania gomme* già *Avian*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino), licenziati dal 12 novembre 1985:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 12 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

40) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Garavaglia*, con sede in Trecate (Novara) e stabilimento di Trecate (Novara), licenziati dal 30 novembre 1988 al 24 maggio 1989:

periodo: dal 25 maggio 1989 al 24 novembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 12 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Monbianco*, con sede in Gozzano (Novara) e stabilimento di Gozzano (Novara), licenziati dal 7 aprile 1988 all'8 ottobre 1988:

periodo: dal 9 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 15 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1990.

42) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Pezzamificio G. Rissone*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), licenziati dal 10 maggio 1986:

periodo: dal 10 novembre 1989 al 9 maggio 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 10 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicer*, con sede in Robella (Asti) e stabilimento di Robella (Asti), licenziati dal 29 maggio 1983 al 6 agosto 1988:

periodo: dal 3 agosto 1989 al 2 febbraio 1990;
CIPI 19 dicembre 1981: dal 18 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

44) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pagliani e Provenzali*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), licenziati dal 3 marzo 1984:

periodo: dall'8 novembre 1989 al 7 maggio 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

45) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stampotecnica*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dall'8 aprile 1984 al 27 marzo 1988:

periodo: dal 24 marzo 1989 al 23 settembre 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

46) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Carrauto*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 14 giugno 1984 al 29 agosto 1988:

periodo: dal 24 agosto 1989 al 23 febbraio 1990;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 26 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 ottobre 1985.

47) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Borgo Rubber*, con sede in Cumiana (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino), licenziati dal 15 marzo 1985:

periodo: dal 2 dicembre 1989 al 1° giugno 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

48) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ma.Bi.To.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dall'8 dicembre 1984 al 27 agosto 1988:

periodo: dal 23 agosto 1989 al 22 febbraio 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende svolgenti la predetta attività il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 12 ottobre 1989.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pozzuoli (Napoli) ed impegnate nella costruzione dell'impianto di depurazione di Cuma, 1° e 2° lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, è prolungata per il periodo dal 1° ottobre 1988 al 31 marzo 1989. (Lavoratori licenziati dalla ditta S.p.a. Stelio Merolla).

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pozzuoli (Napoli) ed impegnate nella costruzione dell'impianto di depurazione di Cuma, 1° e 2° lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, è prolungata per il periodo dal 31 marzo 1988 al 30 settembre 1988. (Lavoratori licenziati dalla ditta S.p.a. Stelio Merolla).

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nell'area industriale di Porto Torres (Sassari) è prolungata dal 9 dicembre 1988 all'8 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nell'area industriale di Porto Torres (Sassari) è prolungata dal 9 giugno 1988 all'8 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Sarroch (Cagliari) è prolungata dal 7 settembre 1988 al 6 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1986 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Busachi (Oristano) è prolungata dal 16 novembre 1989 al 15 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1986 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Busachi (Oristano) è prolungata dal 16 maggio 1989 al 15 novembre 1989.

90A1965

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale n. 7386 in data 29 gennaio 1990 è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Me-Farm (Meridionale farmaceutica) S.r.l., sita in Napoli, via Innominata a Vigliena, 54.

Con decreto ministeriale n. 7396 in data 16 marzo 1990 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Bouty, sita in Milano, via Vanvitelli, 6.

Con decreto ministeriale n. 7398 in data 16 marzo 1990 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta C.R.C. - Compagnia di ricerca chimica S.p.a., sita in San Giovanni al Natisone (Udine), via Pesenalat, 6.

Con decreto ministeriale n. 7404 in data 16 marzo 1990 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Unibios S.p.a., sita in Trecate (Novara), via S. Pellico, 3.

90A1961

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche autorizzate e revocate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
Farge S.r.l.	Genova, via Tortona, 12	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7387 del 10- 2-1990	Scioglimento di consorzio
Biochimica del Salento S.p.a.	Brindisi zona ex Punto Franco	Materie prime da usare in medicina	D.M. n. 7388 del 10- 2-1990	Attivazione off. farmac.
Bieffe Medital S.p.a.	Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale	Preparati galenici	D.M. n. 7389 del 10- 2-1990	Modifica ragione sociale
Ribbon S.r.l.	Taccona di Muggiò (Milano), via A. Boito, 13/15	Materie prime da usare in medicina	D.M. n. 7390 del 10- 2-1990	Modifica ragione sociale
Bernett S.r.l.	Appiano Gentile (Como), via Graffignana, 1	Id.	D.M. n. 7391 del 26- 2-1990	Attivazione off. farmac.
Azienda farmaceutica italiana S.r.l. (brevemente detta A.F.I. S.r.l.)	Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 42	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7392 del 26- 2-1990	Modifica denominazione sociale
Agrolabo S.p.a.	Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 45	Specialità medicinali per uso veterinario	D.M. n. 7393 del 26- 2-1990	Attivazione off. farmac.
Boehringer Mannheim Italia S.p.a.	Monza (Milano), viale della Libertà km 7,500	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7394 del 7- 3-1990	Modifica denominazione sociale
Lisapharma S.p.a. - D.R. Drug Research S.r.l.	Erba (Como), via Licinio, 11	id.	D.M. n. 7397 del 7- 3-1990	Estensione produzione
Unibios S.p.a.	Trecate (Novara), via S. Pellico, 3	Materie prime da usare in medicina	D.M. n. 7404 del 16- 3-1990	Unificazione delle due officine farmaceutiche
S.p.a. Italiana laboratori Bouty	Sesto San Giovanni (Milano), viale F.lli Casiraghi, 471	Preparati galenici	D.M. n. 7395 del 16- 3-1990	Attivazione off. farmac.
Chemil farmaceutici S.r.l.	Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7405 del 16- 3-1990	Scioglimento consorzio int.
Farmitalia Carlo Erba S.r.l. - Erbamont Italia B.V. - Ellem industria farmaceutica S.r.l.	Ascoli Piceno località Marino del Tronto	id.	D.M. n. 7399 del 16- 3-1990	Trasferimento autorizzazione
Farmitalia Carlo Erba S.r.l. - Erbamont Italia B.V. - Ellem industria farmaceutica S.r.l.	Nerviano (Milano), via Milano, 68	id.	D.M. n. 7403 del 16- 3-1990	Trasferimento autorizzazione
Farmitalia Carlo Erba S.r.l. - Erbamont Italia B.V. - Ellem industria farmaceutica S.r.l.	Milano, via Imbonati, 24	Specialità medicinali, preparati galenici e prodotti chimici da usare in med.	D.M. n. 7400 del 16- 3-1990	Trasferimento autorizzazione
Farmitalia Carlo Erba S.r.l. - Erbamont Italia B.V. - Ellem industria farmaceutica S.r.l.	Milano, viale E. Bezzi, 24	Operazioni di controllo di specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7402 del 16- 3-1990	Trasferimento autorizzazione
Erbamont Italia B.V. - Ellem industria farmaceutica S.r.l. - Farmitalia Carlo Erba S.r.l.	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 168	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7401 del 16- 3-1990	Trasferimento autorizzazione
Interfarma farmaceutici S.r.l.	Selvazzano Dentro (Padova), via Vivaldi, 14	Preparati galenici	D.M. n. 7406 del 29- 3-1990	Estensione produzione

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi decreto	Note
Me-Farm (Meridionale Farmaceutica) S.r.l.	Napoli, via Innominata a Viglie-na, 54	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. n. 7386 del 29- 1-1990	Revoca d'ufficio
Laboratori Bouty	Milano, via Vanvitelli, 6	Preparati galenici	D.M. n. 7396 del 16- 3-1990	Revoca su rinuncia
C.R.C. Compagnia di ricerca chimica S.p.a.	San Giovanni al Natisone (Udine), via Pesenalat, 6	Preparati galenici e specialità medicinali	D.M. n. 7398 del 16- 3-1990	Revoca su rinuncia
Unibios S.p.a.	Trecate (Novara), via S. Pellico, 3	Specialità medicinali	D.M. n. 7404 del 16- 3-1990	Revoca su rinuncia

90A1962

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - II emissione.

2) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - III emissione.

3) Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi.

Dal 1° maggio 1990 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre novembre 1989/aprile 1990:

cedola n. 13 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 6,50% netto;

cedola n. 10 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 5,50% netto.

Inoltre, dal 16 maggio 1990 è pagabile presso le banche sottoindicate, la terza cedola di interesse relativa al semestre novembre 1989/aprile 1990 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 5,8625% netto:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto Bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Prestiti obbligazionari «1983/1990» 2ª emissione e «1985/2000» 3ª emissione.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di febbraio 1990 e marzo 1990 è risultato pari al 12,38%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio 1990 e marzo 1990, è risultato pari all'11,107%.

Per il prestito di cui al punto 1) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pari all'11,956%, equivalente al tasso semestrale del 5,80%. In conseguenza, a norma dell'art. 4, ultimo comma, dei regolamenti dei prestiti, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1990/ottobre 1990, scadenza 1° novembre 1990, cedola n. 14 del prestito di cui al punto 1), un interesse del 6,50% netto.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato:

per il quattordicesimo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 1) uno scarto negativo dello 0,70%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 14ª cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura del 6,35%.

Si ricorda che, a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso. Nel caso in cui tale somma fosse negativa, non se ne terrà conto ed il rimborso delle quote di capitale sarà effettuato alla pari.

Per il prestito di cui al punto 2) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pari all'11, 531%, equivalente al tasso semestrale del 5,60%. In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1990/ottobre 1990, scadenza 1° novembre 1990, un interesse del 5,60%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento, per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per l'undicesimo semestre di vita delle obbligazioni, una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale dell'undicesima cedola (0,56%). Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti l'attuale maggiorazione sul capitale è del 6,09%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario «1988/1996».

Si comunica che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di febbraio e marzo 1990 è risultato pari al 13,459%;

b) per i B.O.T. semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1990, è risultato pari al 12,805%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 13,132%, equivalente al tasso semestrale del 6,36%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1990/ottobre 1990, scadenza 16 novembre 1990, cedola n. 4, un interesse lordo del 6,80%, pari ad un rendimento del 5,95% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei B.O.T. sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

90A1966

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente: «Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare una eredità». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 1990)

Al terzo rigo del testo del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 19, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... l'Unione italiana dei ciechi *don Carlo Gnocchi* è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità ...», si legga: «... l'Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità ...».

90A1967

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.200
Fascicoli di annate arretrate: prezzo doppio	

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1990 (*)

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 57.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 19.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 19.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 9.500

(*) Tariffe compresa IVA 19% — Per l'esatta fatturazione si prega di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 633/72.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 7.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di *Lidia Cornacchia*
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di *CIANFANELLI* A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 11
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***